ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAPONARA-SAPONARA
Prot. 0008652 del 13/09/2021
(Uscita)

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: **meic87400n@istruzione.it**- pec: **meic87400n@pec.istruzione.it**
sito web: **www.icsaponara.edu.it**
Codice univoco ufficio UF4TSQ
****

Circolare n. 16

Ai soggetti delegati alla verifica
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
A chiunque debba accedere all'interno dei locali scolastici

Al Sindaco Comune di Saponara
Al Sindaco Comune di Rometta
Al Sindaco Comune di Spadafora

Al sito web

OGGETTO: ulteriori disposizioni per la verifica della certificazione verde covid (c.d greenpass) ai sensi del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Comunico ai soggetti in indirizzo che, in ossequio al D. L. 10/09/2021, sin da oggi e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque acceda all'interno dei plessi scolastici** deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. greenpass).

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda:

- i bambini, gli alunni e gli studenti;
- i soggetti in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2

rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo.

Come da Circolare del Ministero della Salute n. 5309 del 04/08/2021, fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, i soggetti esentanti sono autorizzati ad accedere nei locali scolastici esibendo all'ingresso la suddetta certificazione.

Tale certificazione dovrà riportare:

a. nome, cognome, data di nascita del soggetto;

b. la data di fine validità della certificazione;

c. la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105";

d. i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

e. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

f. il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, avvalendosi di delegati all'uopo nominati e istruiti.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle superiori prescrizioni , oltre che dal dirigente scolastico, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e regolamentate da apposito protocollo interno che verrà comunque integrato ai sensi del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122.

Il allegato alla presente:

1. Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122
2. Circolare del Ministero della Salute n. 5309 del 04/08/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Arena
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa